

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1214)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERMARIELLO, VIGNOLO, GIOVANNETTI, ZICCARDI, BIANCHI, COLOMBI e GAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1973

Aumento della misura degli assegni familiari e modifica delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

ONOREVOLI SENATORI. — Riteniamo sia giunto il momento di affrontare in modo nuovo il problema degli assegni familiari senza attardarsi in ritocchi ed in modifiche puramente quantitative che contribuirebbero in sostanza a perpetuare una situazione nella quale l'istituto degli assegni familiari è relegato a svolgere una funzione assolutamente marginale nel sistema retributivo dei lavoratori dipendenti.

Con il presente disegno di legge ci proponiamo quindi di apportare modifiche radicali al sistema degli assegni familiari affinché questo possa effettivamente assolvere alla sua funzione nel quadro di una mutualità alla quale partecipino tutti indistintamente i lavoratori dipendenti.

Il problema degli assegni familiari è oggi al centro dell'attenzione del paese e nelle prossime settimane diverrà insieme a quello delle pensioni e dell'indennità di disoccupazione uno dei terreni di confronto tra Governo e confederazioni sindacali dei lavoratori; sarà il banco di prova della volontà politica del Governo di affrontare in modo nuovo i problemi del paese.

È il momento quindi di ricordare come nell'articolo 36 della Costituzione sia solennemente affermato il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, « sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa ».

Ed è proprio l'istituto degli assegni familiari quale strumento di perequazione salariale tra lavoratori a differente carico familiare, che dovrebbe realizzare tale principio costituzionale.

Si può forse affermare, per come stanno le cose oggi, che gli assegni familiari assolvono pienamente alla loro funzione?

Certamente no!

Dopo un lungo processo di lotta e di modifiche legislative che, iniziate nel 1944, hanno portato con la legge n. 1038 del 17 ottobre 1961 alla unificazione della misura degli assegni familiari per i lavoratori, esclusi i pubblici dipendenti, in due sole tabelle, e successivamente, con la legge 23 giugno 1964, n. 433, alla elevazione della misura degli as-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segni familiari, i governi che si sono succeduti hanno sistematicamente respinto ogni richiesta di riforma e di adeguamento.

Nè sorte migliore è toccata ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ai quali è riconosciuta, in luogo degli assegni fami-

liari, la cosiddetta « aggiunta di famiglia » le cui misure sono ferme ai livelli stabiliti dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Le attuali misure degli assegni familiari e dell'« aggiunta di famiglia » sono le seguenti:

ASSEGNI FAMILIARI

	Decorrenza	Figli	Coniuge	Ascendenti
Lavoratori dell'industria, agricoltura, artigianato e domestici	1-4-1965	5.720	4.160	2.340
Lavoratori del credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	19-10-1961	6.500	6.500	6.500

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Dipendenti dello Stato ed enti pubblici - decorrenza 1-7-1959.

1) Per i dipendenti con famiglia composta di almeno 5 o più persone delle quali nessun'altra, oltre al dipendente, abbia un reddito di lavoro superiore a L. 30.000 mensili:

Categorie di Comuni	Per la prima persona di famiglia a carico	Per ogni altra persona di famiglia o 1 genitore
Fino a 599.999 abitanti	6.120	4.560
Da 600.000 a 699.999 abitanti	6.270	4.650
Da 700.000 a 799.999 abitanti	8.030	4.720
Da 800.000 in poi	9.940	4.870

Per i figli spettano le seguenti maggiorazioni:

- per ciascuno dei primi due figli minorenni L. 500 mensili;
- per ogni altro figlio minorenne L. 1.000 mensili;
- per ogni figlio di età superiore a 14 anni L. 500 mensili.

2) Per i dipendenti con famiglia composta di meno di 5 persone:

Categorie di Comuni	Per la prima persona di famiglia a carico	Per ogni altra persona di famiglia o 1 genitore
Fino a 599.999 abitanti	5.360	3.800
Da 600.000 a 699.999 abitanti	5.470	3.850
Da 700.000 a 799.999 abitanti	7.190	3.890
Da 800.000 in poi	9.020	3.970

Per ciascun figlio a carico di età tra i 14 e i 21 anni spetta una maggiorazione di L. 500 mensili.

Questo lungo periodo di blocco della misura degli assegni familiari e delle aggiunte di famiglia ha determinato una progressiva riduzione del peso di tali voci rispetto al salario con la conseguenza che i lavoratori con carico familiare si sono venuti a trovare in una situazione di crescente difficoltà.

Gli ultimi aumenti dei prezzi hanno portato la situazione al limite di tollerabilità ed urgono quindi provvedimenti adeguati e radicali.

Per avere un'idea del depauperamento del valore degli assegni familiari e della aggiunta di famiglia rispetto ai livelli salariali, basti osservare l'andamento dell'indice dei salari medi degli operai dell'industria qui di seguito trascritti:

NUMERI INDICE DEI SALARI
CONTRATTUALI DEGLI OPERAI
DELL'INDUSTRIA
(1938 = 1)

<i>Anni</i>	<i>Indici</i>
1959	82,10
1960	85,95
1961	89,54
1962	99,62
1963	113,88
1964	133,73
1965	144,88
1966	150,21
1967	157,72
1968	163,72
1969	175,75
1970	212,10
1971	237,33
1972	259,26

Da quanto sopra emerge che se nel 1965 la misura dell'assegno familiare per i figli (lire 5.720) era pari al 7,8 per cento del salario medio (lire 73.400) oggi, considerato che il salario medio del 1972 è stato calcolato pari a lire 142.400, tale rapporto si è ridotto a meno del 4 per cento.

Nello stesso tempo il Governo si è ostinato a mantenere in vita i massimali di retribuzione con il risultato di far gravare sulle piccole imprese industriali, commerciali ed artigianali un onere proporzionalmente maggiore rispetto alle grandi aziende le quali, utilizzando in gran numero, per effetto dello sviluppo tecnologico, personale specializzato e dirigente con più alte retribuzioni, hanno potuto e possono sottrarre buona parte del monte salari all'obbligo contributivo; inoltre il mantenimento di un contributo irrisorio in misura fissa a carico delle aziende agricole, a prescindere dalle dimensioni e dal tipo di conduzione, ha fatto gravare sugli altri settori produttivi il finanziamento degli assegni familiari per i lavoratori agricoli.

Attualmente il contributo è fissato nella misura del 15 per cento delle retribuzioni nei limiti dei massimali di lire 2.600, lire 3.900, lire 4.400, lire 5.000 rispettivamente per le imprese artigiane e cooperative, per le imprese commerciali, per le imprese industriali con meno di 50 dipendenti e 500 milioni di capitale, per tutte le altre aziende del 15,40 per cento nei limiti del massimale di lire 5.000 per le aziende di credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati e nella misura fissa di lire 120 al giorno per le imprese agricole.

A tutto ciò si deve aggiungere la politica dei trasferimenti dalla Cassa unica per gli assegni familiari all'INAM, alla mutua coltivatori diretti, agli enti di addestramento professionale, al Ministero del lavoro, eccetera, di centinaia di miliardi ogni anno.

Per quanto riguarda poi la normativa relativa al riconoscimento del diritto agli assegni familiari, questa risale ancora, in buona parte, a contratti collettivi o a regi decreti dell'epoca fascista ed è condizionata quindi da una impostazione non solo superata, ma che non corrisponde ai principi affermati nella nostra Costituzione in particolare per quanto riguarda la parità tra uomo e donna — è ancora presente la figura del « capo famiglia » — e tra operai e impiegati.

E ora quindi di mettere ordine nella materia e dare vita ad una nuova disciplina

degli assegni familiari che risponda ai seguenti principi:

1) estensione degli assegni familiari a tutti i lavoratori dipendenti e creazione quindi di una mutualità generale;

2) estensione degli assegni familiari secondo la normativa dei lavoratori dipendenti ai mezzadri ed ai coloni;

3) unificazione delle misure per le persone a carico (coniuge, figli e genitori) e per tutte le categorie dei lavoratori;

4) raddoppio della misura degli assegni familiari per gli ultraquindicenni studenti che siano a carico dei lavoratori con retribuzioni basse;

5) collegamento permanente delle misure degli assegni familiari all'indice dei salari medi degli operai dell'industria, onde mantenere un rapporto costante tra assegni familiari e salari;

6) eliminazione dei massimali di retribuzione e del contributo fisso in agricoltura (con la fissazione di aliquote ridotte per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti e cooperative) al fine di garantire, tra l'altro, l'automatico aumento del gettito contributivo in concomitanza dell'aumento delle retribuzioni e conseguentemente il finanziamento del corrispondente aumento delle misure degli assegni familiari dovuto al meccanismo di cui al punto 5);

7) eliminazione delle norme che sanciscono disparità di trattamento tra uomini e donne e tra impiegati e operai.

Passiamo quindi ad illustrare i singoli articoli.

Con l'articolo 1 si estende la disciplina degli assegni familiari al settore pubblico (Stato ed enti pubblici) sia per la parte contributiva che delle prestazioni contestualmente all'abolizione dell'aggiunta di famiglia o di altro trattamento di famiglia comunque denominato, prevedendo per quei casi particolari nei quali l'aggiunta di famiglia risulti d'importo più favorevole rispetto agli assegni familiari, la conservazione *ad personam* della differenza.

Con l'articolo 2 le misure degli assegni familiari vengono unificate per tutte le categorie di lavoratori ivi compreso il credito, i pubblici dipendenti e i giornalisti e per tutti i beneficiari (coniugi, figli, genitori) e fissati in lire 9.880 mensili, pari a lire 380 giornalieri.

Con l'articolo 3 si è stabilito l'aggancio della misura degli assegni familiari, alla dinamica salariale con l'aggiunta di un meccanismo di arrotondamenti inteso a semplificare le operazioni di calcolo evitando che la misura giornaliera dell'assegno presenti le decime frazionate.

Non occorre una previsione di finanziamento della suddetta norma dal momento che essa opera in concomitanza con l'aumento del gettito contributivo determinato dall'aumento dei salari, essendo stati eliminati i massimali retributivi.

Con gli articoli 4, 5, 6 e 7 si intende realizzare la condizione di parità tra padre e madre lavoratori nei confronti dei figli, in considerazione anche del fatto che entrambi sono tenuti in eguale misura all'allevamento e mantenimento dei figli, eliminando l'arcaica figura del « capo famiglia ».

Con l'articolo 6 si elimina anche la iniqua differenza tuttora esistente nell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari tra i figli di operai e figli di impiegati per quanto concerne il limite di età e si introduce il diritto agli assegni familiari fino al ventunesimo anno per i figli a carico disoccupati ed iscritti nelle liste di collocamento.

Con l'articolo 8 si parificano tra moglie e marito le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il coniuge a carico.

Con gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 si modificano le norme vigenti relative all'erogazione degli assegni familiari in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nel senso di garantire gli assegni familiari ogni qualvolta il lavoratore abbia diritto all'indennità giornaliera da parte di un ente di previdenza.

Con l'articolo 15 si riconosce il diritto agli assegni familiari al lavoratore in servizio militare per tutto il periodo in cui viene conservato il posto di lavoro.

Con l'articolo 17 è riconosciuto ai mezzadri e coloni il diritto agli assegni familiari nella misura e con le norme dei lavoratori dipendenti. Contestualmente è posto a carico del concedente un contributo pari a quello dovuto per i salariati fissi dell'agricoltura.

All'articolo 18 è stabilito che per i figli di età superiore a quindici anni studenti è raddoppiata la misura degli assegni familiari a condizione che il lavoratore percepisca una retribuzione non superiore a lire 4.000.000 annui.

Con l'articolo 19 viene eliminato definitivamente il massimale retributivo e viene conseguentemente assoggettata a contributo l'intera retribuzione.

Con ciò si intende non solo eliminare un sistema che finora ha ampiamente favorito, come si è già detto, le grandi aziende, ma anche semplificare i metodi di riscossione dei contributi ed eliminare gli ampi spazi che il sistema dei massimali lascia all'evasione legalizzata dei contributi realizzata con i più vari stratagemmi.

Una innovazione di rilievo consiste nella eliminazione del contributo in misura fissa previsto per tutte le aziende agricole le quali dovranno pagare il contributo in percentuale nella stessa misura delle altre aziende ad eccezione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e delle cooperative per i quali è fissata una aliquota ridotta.

Nello stesso articolo sono previste inoltre aliquote di particolare favore per i lavora-

tori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti) titolari di imprese iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'INPS ed alle cooperative iscritte nei registri prefettizi sia per le particolari incidenze che il costo della mano d'opera ha in questo tipo di impresa che per una impostazione di politica sociale da tutti ormai condivisa.

Per le piccole e medie imprese industriali e per quelle i cui titolari non siano compresi fra i lavoratori autonomi non si è ritenuto di fissare aliquote ridotte ritenendo che l'eliminazione del massimale assicuri loro un trattamento più favorevole rispetto alle grandi aziende per la diversità dei livelli medi salariali.

Con l'articolo 24 è modificata la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari con il rafforzamento della rappresentanza di lavoratori e l'esclusione dei rappresentanti ministeriali; sia tra i lavoratori che tra i datori di lavoro sono introdotti i rappresentanti dei settori statali e pubblico.

Con l'articolo 25 sono determinati i compiti del comitato speciale per gli assegni familiari al quale è sottratta ogni competenza in materia di ricorsi mentre sono ampliati i compiti di carattere generale propri di un organo centrale.

Con l'articolo 26 è attribuita la competenza in materia di ricorsi sia per le prestazioni che per i contributi ai comitati provinciali e regionali dell'INPS sulla base della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797. A decorrere dalla stessa data, al personale ed agli enti indicati nell'abrogato articolo 79 si applica la normativa dettata dal citato testo unico delle norme sugli assegni familiari per l'industria.

Con effetto dalla stessa data, nei confronti del personale indicato nell'abrogato articolo 79 cessano di avere applicazione le norme di legge, regolamenti e atti amministrativi che prevedono un trattamento di famiglia, comunque denominato, diverso dagli assegni familiari; a coloro che sono in godimento di un trattamento di famiglia di importo complessivamente superiore a quello degli assegni familiari è conservato *ad personam* ed a carico del datore di lavoro, l'importo corrispondente alla differenza tra i due trattamenti, fino ad estinzione del diritto.

Art. 2.

L'articolo 33 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori è stabilita in lire 9.880 mensili per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente a carico ».

Sono abrogate le tabelle A, B e C annesse al testo unico delle norme sugli assegni familiari.

Art. 3.

Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio di ciascun anno, a

partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'importo degli assegni familiari è aumentato in misura corrispondente all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria rilevata, per il periodo annuale con scadenza al 30 settembre precedente, dall'Istituto centrale di statistica, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto con esclusione dei soli assegni familiari.

L'assegno giornaliero determinato secondo i rapporti previsti dall'articolo 12 del testo unico delle norme sugli assegni familiari è arrotondato per eccesso alle dieci lire e conseguentemente l'importo mensile dell'assegno di cui al comma precedente è elevato in misura corrispondente.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai lavoratori che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità ».

Art. 5.

L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari per i figli a carico spettano al padre o alla madre. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i genitori, gli assegni spettano al genitore con il quale il figlio convive.

I lavoratori hanno diritto a percepire gli assegni familiari per i figli adottivi, gli affiliati e le persone loro affidate dagli organi competenti ai sensi di legge o di fatto allevate a seguito della morte dei genitori o del-

l'abbandono da parte degli stessi che siano a loro carico nonchè per i fratelli, le sorelle, i nipoti ed i figli del proprio coniuge, ove i genitori non percepiscano gli assegni familiari per gli stessi ed a condizione che i lavoratori richiedenti risultino provvedere al loro mantenimento ».

Art. 6.

L'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente articolo:

« Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, indicate all'articolo 3 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, di età inferiore ai diciotto anni compiuti.

Gli assegni familiari spettano fino al ventesimo anno qualora la persona a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università o comunque corsi di studio per la frequenza dei quali sia richiesto il possesso di una licenza di scuola media superiore.

Gli assegni spettano, altresì, fino al ventesimo anno di età, per le persone a carico, di cui al citato articolo 3, che siano occupate come apprendisti o che siano disoccupate e iscritte nelle liste di collocamento.

Per le persone a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, gli assegni familiari spettano senza alcun limite di età ».

Art. 7.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono sostituiti dai seguenti:

« I figli e le persone equiparate sono a carico del lavoratore quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.

Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del lavoratore quando convivono con esso ».

Art. 8.

L'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari spettano ai lavoratori ed alle lavoratrici che abbiano il coniuge a carico, a condizione che lo stesso non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori al limite indicato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge con legge 11 agosto 1972, n. 485.

Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette sia indirette ».

Art. 9.

La lettera *a*) dell'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge, nonché per le persone che hanno, anche di fatto, provveduto al suo mantenimento a seguito della morte dei genitori o dell'abbandono da parte degli stessi; ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito con il seguente:

« In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ed in casi di assenza dal lavoro a causa di malattia, gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti alle condizioni e nei limiti stabiliti dai successivi articoli 15, 16, 17 e 17-bis ».

Art. 11.

L'articolo 15 del testo unico sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito con il seguente:

« In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante i periodi per i quali è corrisposta l'indennità giornaliera per invalidità temporanea, nonché per il relativo periodo di carenza.

Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio è considerato come malattia ».

Art. 12.

L'articolo 16 del testo unico sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito con il seguente:

« In caso di assenza dal lavoro per malattia gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto per legge o per contratto collettivo un trattamento economico comunque denominato.

Per i lavoratori che non abbiano diritto al trattamento economico di cui al precedente comma per motivi estranei al riconoscimento della infermità, l'assegno è dovuto per sei mesi al massimo ».

Art. 13.

L'articolo 17 del testo unico sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

« In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo per il quale è prevista, a norma della legge, l'astensione

dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è assicurato il trattamento stabilito al precedente articolo 16.

Lo stesso trattamento è riservato alle lavoratrici alle quali non si applicano le disposizioni di cui al primo comma ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 17 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aggiunto il seguente articolo 17-*bis*:

« Art. 17-*bis*. — In caso di malattia o di gravidanza o puerperio, gli assegni familiari sono dovuti per i periodi nei quali sia corrisposto un trattamento economico comunque denominato anche se il rapporto di lavoro sia cessato ».

Art. 15.

L'articolo 18 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:

« In caso di servizio militare o di servizio sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale il lavoratore ha diritto per legge o per contratto collettivo di lavoro al mantenimento del posto di lavoro ».

Art. 16.

L'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Per una stessa persona possono essere percepiti gli assegni familiari, o altro analogo trattamento di famiglia comunque denominato, da un solo lavoratore ».

Art. 17.

Ai mezzadri e ai coloni spettano gli assegni familiari per le persone a carico indicate negli articoli 1, 3 e 8 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni. La corresponsione degli assegni è subordinata all'esistenza, nei confronti delle persone indicate nel precedente comma, delle condizioni di vivenza a carico, di età e di invalidità, nonché dei limiti di reddito previsti dalle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari per i lavoratori dipendenti e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari ai membri a carico si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 65 e 66 del testo unico delle norme sugli assegni familiari per i salariati fissi dell'agricoltura.

Da parte dei concedenti i terreni a mezzadria e a colonia è dovuto il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari nella stessa misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia per i salariati fissi dell'agricoltura.

Art. 18.

La misura dell'assegno familiare è raddoppiata per le persone a carico di cui all'articolo 3 del testo unico delle norme sugli assegni familiari di età superiore ai 15 anni compiuti qualora frequentino una scuola media o professionale o l'università o comunque corsi di studio per la frequenza dei quali sia richiesto il possesso di una licenza di scuola media superiore.

Il trattamento di cui al comma precedente è concesso al lavoratore richiedente gli assegni, a condizione che nell'anno precedente a quello in cui ha inizio l'anno scolastico abbia fruito di un reddito complessivo di lavoro non superiore a lire 4.000.000.

Ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento stabilito dal presente articolo, per reddito di lavoro si intende tutto ciò

che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, con le esclusioni indicate al secondo capoverso dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 19.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari è dovuto dal datore di lavoro sull'intero ammontare della retribuzione lorda imponibile, determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed è stabilito nelle seguenti misure:

a) 5 per cento per i datori di lavoro iscritti come titolari di imprese alla gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per gli artigiani, nonchè per le imprese cooperative non agricole iscritte nei registri previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 7 per cento per i datori di lavoro, iscritti come titolari di imprese alla Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per gli esercenti attività commerciali istituita con la legge 22 luglio 1966, n. 613;

c) 4 per cento per i datori di lavoro coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni e per le cooperative agricole, iscritte nei registri previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) 12 per cento per tutti gli altri datori di lavoro.

Per gli operai dipendenti da aziende agricole compresi i datori di lavoro di cui alla

lettera c) il contributo è calcolato sulla retribuzione media giornaliera fissata annualmente ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Restano salve le particolari disposizioni dettate in materia, per gli addetti ai servizi domestici e familiari e per gli apprendisti.

Art. 20.

Agli effetti del calcolo di tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale è stabilito un limite minimo di retribuzione giornaliera pari a lire 1.000.

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 1.000, il contributo è sempre commisurato a tale limite minimo.

Art. 21.

L'articolo 59 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestato, purchè permanga la continuità del rapporto di lavoro e il lavoratore sia stato retribuito, a qualsiasi titolo, almeno per 104 ore.

Qualora il numero delle ore retribuite risulti inferiore a quello indicato al precedente comma spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate a qualsiasi titolo retribuite ».

Art. 22.

I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma dell'articolo 24 della stessa legge, sono equiparati ai periodi di lavoro retribuito ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.

Art. 23.

L'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:

« il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.

Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione è interrotta dalla richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Ispettorato del lavoro.

In caso di mancata assicurazione del lavoratore da parte del datore di lavoro, la prescrizione è sospesa per l'intera durata del periodo di omissione ».

L'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Il diritto del datore di lavoro al rimborso degli assegni familiari e dell'eccedenza a suo favore fra contributi e assegni si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono, ovvero dalla data del pagamento se questo, per motivi non imputabili al datore di lavoro, è avvenuto successivamente alla scadenza suddetta ».

Art. 24.

Sovraintende alla Cassa unica, il Comitato speciale per gli assegni familiari, composto dal Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro:

1) ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali: otto in rappresentanza

dei lavoratori dell'industria; quattro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura; due in rappresentanza dei lavoratori statali; due in rappresentanza di lavoratori delle Regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici non territoriali; due in rappresentanza dei lavoratori dell'artigianato; due in rappresentanza dei lavoratori del commercio; due in rappresentanza dei lavoratori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

2) un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

3) dodici rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali: quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria; due in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; uno in rappresentanza delle amministrazioni statali; uno in rappresentanza delle Regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici non territoriali; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'artigianato; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

4) due rappresentanti delle cooperative.

I membri del Comitato di cui al punto 1) sono designati dalle Confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: quelli di cui ai punti 2), 3) e 4) sono designati dalle rispettive associazioni nazionali di settore più rappresentative; il rappresentante dell'amministrazione statale è designato dal Ministro del tesoro.

Il Comitato dura in carica quattro anni. I membri del Comitato cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Art. 25.

Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:

1) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati

da una propria relazione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa;

2) esaminare le relazioni, che i Comitati regionali sono tenuti semestralmente a trasmettere sulla situazione dei ricorsi presentati e sui criteri seguiti nelle decisioni di accoglimento e di rigetto dei ricorsi medesimi;

3) vigilare sull'affluenza dei contributi e sulla erogazione delle prestazioni, nonchè vigilare sull'andamento della gestione formulando proposte ai competenti organi dello Istituto nazionale della previdenza sociale, idonee ad assicurarne l'equilibrio;

4) fare proposte in materia di contributi e prestazioni;

5) pronunziarsi sulle questioni di interpretazione e di applicazione delle norme sugli assegni familiari;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi e regolamenti.

Art. 26.

Avverso i provvedimenti adottati dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni afferenti la Cassa unica per gli assegni familiari è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato provinciale territorialmente competente.

Avverso le decisioni del Comitato provinciale è ammesso ricorso al Comitato regionale dell'Istituto territorialmente competente.

Relativamente alle modalità ed ai termini per i ricorsi di cui ai commi precedenti nonchè per l'esperimento dell'azione giudiziaria si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 44, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 27.

L'articolo 87 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali ».

Art. 28.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La misura degli assegni di cui all'articolo 2 della presente legge decorre dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.